

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SIBILLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1960

Trasferimento in servizio permanente effettivo di ufficiali inferiori delle Armi e Servizi attualmente richiamati in servizio dalla riserva, già provenienti dal servizio permanente effettivo

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Sono note le difficoltà di reclutamento di giovani per alimentare i quadri del s.p.e. delle armi e dei servizi dell'Esercito.

I reclutamenti attraverso la fonte naturale dei giovani provenienti dagli studi medi e che si presentano alle Accademie, hanno visto sempre più assottigliare il numero dei concorrenti anche con le facilitazioni che la Difesa ha inteso istituire nel dopoguerra onde non isterilire la via più importante di afflusso dei giovani alla carriera militare.

2. — I reclutamenti dalle fonti secondarie dagli ufficiali di complemento, alle quali periodicamente si ricorre per alimentare la fonte principale, non assicurano ugualmente i gettiti necessari dei subalterni per dare continuità a un regolare futuro sviluppo dei quadri e relative carriere.

3. — Anche il grado di cultura di questi giovani lascia alquanto a desiderare nè le autorità militari possono sottoporre i concorrenti ad esami rigorosi come era possibile

nel passato in quanto non vi è praticamente possibilità di vera selezione in relazione al numero minimo di concorrenti. Per non veder ancor più assottigliare le file dei giovani che si presentano ai concorsi, occorre purtroppo indulgere nel loro vaglio.

4. — Peraltro di fronte ad una situazione così precaria, sia nel numero che nella qualità delle giovani leve, si deve considerare che prestano già servizio presso enti e reparti delle armi e dei servizi ufficiali inferiori che sono stati richiamati dalla riserva ove sono passati a suo tempo a domanda per il disposto dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1940, n. 369.

Trattasi di ufficiali già provenienti dal s.p.e. nel quale erano entrati attraverso regolari corsi di reclutamento presso le Accademie di Torino e di Modena. Hanno a suo tempo prestato lodevole servizio presso i reparti ed attualmente, richiamati da alcuni anni dalla riserva ed impiegati in specifiche mansioni attinenti il grado e la specializzazione, rendono notevoli servizi all'Esercito.

Hanno perfezionato la loro preparazione durante la permanenza presso gli enti e reparti di impiego, dimostrandosi perfettamente idonei a ricoprire gli incarichi in cui già danno grande rendimento.

5. — Di fronte alla carenza di concorrenti attraverso le fonti normali e quelle sussidiarie di reclutamento, appare oltremodo utile per l'amministrazione poter alimentare i ruoli degli ufficiali inferiori con elementi che per severità degli studi a suo tempo seguiti e superati, per il passato di guerra, per le specifiche attività sviluppate, danno pieno affidamento di impiego pronto e definitivo.

6. — Si può pertanto auspicare, con legittimo fondamento di utilità per l'Amministrazione militare nonchè per gli interessati, una proposta di legge che, tenuto conto delle attuali difficoltà di reclutamento sopracennato, considerata la presenza in servizio di ufficiali già provenienti dal s.p.e., la certezza della loro preparazione, ripetutamente vagliata, permetta agli stessi di essere riammessi nei ruoli del s.p.e. partecipando ad apposito concorso per titoli.

7. — Onde assicurare all'Amministrazione le necessarie garanzie sui requisiti degli uf-

ficiali concorrenti dovranno essere poste alcune clausole limitative al concorso.

8. — In particolare potranno essere ammessi ufficiali che:

siano della riserva, attualmente richiamati in servizio appartenenti alle armi e ai servizi dell'Esercito;

abbiano frequentato e superato le Accademie di Torino e Modena;

abbiano già appartenuto al s.p.e.;

siano stati collocati nella riserva a domanda per il disposto dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1940, n. 369;

siano stati richiamati in servizio da almeno 6 anni;

abbiano riportato classifiche non inferiori a «buono con 3» e classifica di «ottimo» almeno negli ultimi 3 anni;

abbiano partecipato ad operazioni di guerra o anche a formazioni partigiane nel periodo 1940-45;

non abbiano superato i 45 anni di età.

Il concorso potrà essere disciplinato da norme particolari, oggetto di apposito regolamento.

La riassunzione in s.p.e. dovrebbe decorere dal 1° luglio 1960.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali inferiori delle armi e dei servizi dell'Esercito, passati nella riserva a domanda per il disposto dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1940, n. 369 e richiamati in servizio possono essere riassunti nel s.p.e. a domanda mediante concorso per titoli.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni del precedente articolo, siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano frequentato e superato le Accademie di Torino e Modena;

abbiano già appartenuto al s.p.e.;

siano stati collocati nella riserva a domanda per il disposto dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1940, n. 369;

siano stati richiamati in servizio da almeno 6 anni;

abbiano riportato classifiche non inferiori a «buono con 3» e classifica di «ottimo» almeno negli ultimi 3 anni;

abbiano partecipato ad operazioni di guerra o nelle formazioni partigiane nel periodo 1940-45;

non abbiano superato i 45 anni di età.

Art. 3.

Il trasferimento nel s.p.e. degli ufficiali risultati vincitori del concorso avviene nei ruoli delle armi e dei servizi di provenienza ed è definitivo dalla data del 1° luglio 1960.

Art. 4.

Le norme particolari per il concorso sono da emanarsi a cura del Ministero della difesa.